

TI_GERICHTE TI-89028 vom 11. Mai 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-05-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-89028

FR: TI_GERICHTE TI-89028 du 11 mai 2006

IT: TI_GERICHTE TI-89028 del 11 maggio 2006

Erwägungen

E. 1

L'istanza, presentata prima del termine di scadenza della detenzione preventiva ex art. 102 cpv. 2 CPP (24 maggio 2006, compreso) e con tempi che hanno permesso il rispetto del diritto di essere sentito dell'accusato, è ricevibile.

E. 2

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l'elenco dei motivi di interesse pubblico nell'art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell'ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

E. 3

Per quanto concerne l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, rispettivamente quella di un concreto pericolo di fuga - definito dal Procuratore pubblico "in sostanza comunque l'unico vero motivo atto a giustificare appieno la proroga del carcere

preventivo"(cfr. istanza p. 3) -, si può senz'altro far capo (DTF 123 I 30 consid. c) a quanto detto nella decisione 12 gennaio 2006 (Inc. GIAR 2006.398.4). Infatti, non emergono dall'incarto (tantomeno dall'istanza e/o dalle osservazioni) elementi atti a modificare sostanzialmente quelle conclusioni che vengono, di conseguenza, qui riprodotte:

"3.

L'esistenza a carico dell'accusato di gravi indizi di reato deve essere verificata d'ufficio, anche in assenza di contestazione da parte della difesa; ai fini della presente decisione (e considerati i limiti che deve porsi questo giudice, che non è giudice del merito) basta far riferimento alle ripetute ammissioni dell'accusato (cfr. verb. Pol. 24.07.2005; GIAR 25.07.2005; PP 24.7.2005, 9.8.2005, 16.8.2005 e 31.8.2005.) in uno con i riscontri oggettivi (cfr. rapporto d'arresto 25.7. 2005, esito esame autoptico 12.9.2005), per confermare l'esistenza, in capo a _____, di gravi indizi in relazione ai reati ascritti.

()

E. 5

Per completezza giova ricordare che il perito ha escluso l'esistenza di un concreto pericolo di recidiva (cfr. perizia 22 dicembre 2005/3 gennaio 2006), precisando pure che al momento dei fatti né la capacità di valutazione né quella di conseguentemente agire di _____ erano scemate.

E. 6

La durata della proroga è strettamente connessa, ovviamente, con la questione della proporzionalità del carcere preventivo, che deve essere analizzata da angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata con la gravità della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro (e ritenuto che la detenzione preventiva non è e non può essere espiazione anticipata, di principio - cfr. anche art. 105 cpv. 1 CP) occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità, tenuto conto della complessità/particolarità della fattispecie (SJ 1981 p. 383 e citazioni; artt. 102 CPP, 31 cpv. 3 CF e 5 cifra 3 CEDU; G. Piquerez, op. cit., n. 2392, 2429 ss.; M. Luvini,

I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in REP 1989, pag. 296 nota 53).

In concreto, se si tiene conto della gravità del reato imputato (assassinio, sub. omicidio intenzionale) e della pena presumibile (tanto più che il perito ha stabilito che al momento dei fatti né la capacità di valutazione né quella di conseguentemente agire dell'accusato erano scemate) la carcerazione preventiva sin qui subita con l'aggiunta di ulteriori due mesi, è certamente ancora proporzionata (si vedano i minimi di pena previsti di 10 anni, rispettivamente 5 anni per i reati ascritti).

Per quanto riguarda invece il principio di celerità, nel caso in esame, un'ulteriore richiesta di proroga può, di primo acchito, destare qualche perplessità in considerazione sia del fatto che _____, sin dall'inizio, ha sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità, sia della circostanza che alcuni atti istruttori non siano stati effettuati in maniera del tutto tempestiva (per esempio la perizia psichiatrica, ricevuta il 3.1.2006 è stata inviata alle parti il 10 gennaio 2006 ed per il verbale di delucidazione, richiesto dalla difesa con scritto 13 gennaio 2006, la relativa citazione è stata spiccata il 18 gennaio 2006 per il 22 febbraio 2006, verbale poi rinviato al 1 marzo 2006; il complemento della perizia sugli schizzi di

sangue, ricevuta il 3 febbraio 2006, è stato ordinato, con riferimento alle ricostruzioni dei fatti pervenute al Ministero pubblico il 21 febbraio 2006, il 7 marzo 2006 con un termine scadente il 15 aprile 2006, la verbalizzazione del perito ha avuto luogo il 24 aprile 2006 con contestuale consegna del complemento peritale; non risulta, dagli atti in possesso di questo giudice, siano stati già citati i genitori della vittima per un ulteriore interrogatorio). Vanno tuttavia considerati la complessità dell'inchiesta (più versioni dei fatti da parte dell'accusato, difficoltà incontrate nell'assunzione non solo dell'accusato stesso, ma anche dei testimoni reticenti e diffidenti verosimilmente per ragioni culturali nei confronti degli inquirenti), nonché il fatto che comunque da un esame dell'incartamento non emergono tempi morti di durata eccessiva o comunque tali da mettere in discussione la legalità della detenzione e comunque l'inchiesta è in fase conclusiva. Circostanze queste ultime che permettono di concludere che l'inchiesta in quanto tale non risulta ancora lesiva del principio di proporzionalità.

In conclusione, la richiesta del magistrato inquirente merita accoglimento: gli elementi di legge per la proroga della detenzione preventiva sono presenti nel caso in esame, una proroga di due mesi appare adeguata ed (ancora) rispettosa dei principi di proporzionalità e celerità. Tale lasso di tempo appare infatti sufficiente per procedere agli atti istruttori mancanti e a quanto necessario per concludere l'inchiesta.

Da ultimo, in via abbondanziale, giova rilevare che la richiesta 12 aprile 2006 della difesa volta ad ottenere un termine di almeno 30 giorni per il deposito atti, non può costituire un motivo di proroga della carcerazione preventiva, tanto più che la difesa, da tempo, ha completo accesso agli atti, nonché ha avuto modo di partecipare attivamente agli atti d'inchiesta (audizioni di testimoni, ricostruzioni).

Conformemente a quanto sopra espresso, l'istanza viene accolta, il carcere preventivo cui è astretto l'accusato è prorogato fino al 24 luglio 2006 (compreso), con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 111 e 112 CP, 102, 103, 279 e 284 CPP, decide:

1. L'istanza è accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto _____ è prorogato di due mesi e verrà a scadere il 24 luglio 2006 (compreso).

2. Non si prelevano tasse e spese.

3. Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4. Intimazione:

giudice Ursula Züblin

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.